PARERE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1977

rivolto alla Repubblica italiana in merito al disegno di legge relativo all'attuazione della direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali

(78/97/CEE)

Con lettera del 9 settembre 1977, la rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee ha trasmesso, per consultazione, alla Commissione il testo di un disegno di legge relativo all'attuazione della direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali [1].

La comunicazione rientra nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva summenzionata.

Per quanto riguarda il suddetto disegno di legge, la Commissione formula il seguente parere :

1. La Commissione deplora che, avendo comunicato in ritardo le misure di esecuzione, il governo italiano non abbia ottemperato entro i termini richiesti agli obblighi che ad esso incombono in applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva e che inoltre, così facendo, non le abbia consentito di formulare a tempo debito il presente parere.

2. La Commissione rileva che, per l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, il disegno di legge che modifica la legge 6 giugno 1974, n. 298, emendata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, è conforme alle disposizioni della suddetta direttiva per quanto riguarda il principio, la definizione e le modalità di attuazione dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di capacità professionale (articolo 3 della direttiva).

3. Per quanto riguarda l'articolo 13 del disegno di legge che enuncia le condizioni richieste per l'iscrizione nel registro dei trasportatori stradali di merci per conto terzi, da un punto di vista generale la Commissione osserva che, ai fini di una corretta attuazione della direttiva comunitaria, è necessario specificare chiaramente che le condizioni enunciate sono richieste al fine di regolamentare l'accesso alla professione di trasportatore su strada e che l'iscrizione nel registro costituisce soltanto una formalità che conferma le decisioni adottate in materia dalle competenti autorità.

Inoltre, ai fini della sicurezza giuridica, si ritiene necessario richiamare l'attenzione del governo italiano sull'opportunità di modificare il testo dell'articolo 13 raggruppando le condizioni previste nell'articolo medesimo in modo da precisare in che misura esse tendano a soddisfare alle condizioni previste dalla direttiva comunitaria per l'accesso alla professione.

4. La Commissione osserva peraltro che il requisito dell'iscrizione nel registro delle imprese artigianali presso la camera di commercio previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, può essere ammesso come prova per dimostrare la capacità finanziaria purché tale iscrizione non sia a sua volta soggetta ad altre condizioni che non figurano nella direttiva comunitaria.

5. Per quanto riguarda le condizioni enunciate nel progetto d'articolo 13, paragrafo 1, capoversi 2, 4, 5 e 6 e cioè :

— disposizione di sufficienti mezzi tecnici ed economici,

— possesso di una polizza di assicurazione responsabilità civile relativa all'impiego dei veicoli,

— ottemperanza agli obblighi legali in materia di previdenza e leggi sociali relative al personale dell'impresa,

— iscrizione negli elenchi relativi alle imposte sul reddito,

la Commissione ritiene che queste condizioni siano connesse con l'esercizio della professione e non con l'accesso alla professione e che pertanto esse dovrebbero essere richieste in tale visuale e cioè per il rilascio delle licenze di trasporto.

6. La Commissione constata che l'articolo 13, paragrafo 8, prevede la possibilità di un'iscrizione provvisoria in un registro separato fino a che il richiedente non abbia ottenuto l'autorizzazione prevista dalla legge oppure fino al momento in cui egli può dimostrare di soddisfare tutti i requisiti richiesti.

La Commissione ritiene che, qualora tale iscrizione consenta al candidato trasportatore di esercitare la professione, essa non sia compatibile con la direttiva comunitaria che non contempla questa possibilità.

7. La Commissione richiama inoltre l'attenzione del governo italiano sulle disposizioni dell'articolo 2 della direttiva. Infatti, in virtù di questo articolo, la

---

[1] GU n. L 308, del 19. 11. 1974, pag. 18.

direttiva non si applica alle persone fisiche o alle imprese che esercitano la professione di trasportatore con veicoli il cui carico utile autorizzato non supera 3,5 t o il cui peso totale a carico autorizzato non supera 6 t.

Il progetto d'articolo 13 bis, paragrafo 7, esonera dal requisito della capacità professionale le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada con veicoli il cui peso totale a carico autorizzato non supera 6 t. Di conseguenza ed in virtù della portata generale dell'articolo 2, si ritiene necessario estendere tale esonero ai requisiti dell'onorabilità e della capacità finanziaria.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1977.

Per la Commissione

Richard BURKE

Membro della Commissione